



Preg.ma
Sen. Erika Stefani
Ministero per la Disabilità
Largo Chigi, 19
00187 Roma

Preg.mo
On. Andrea Orlando
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto 56
00187 Roma

e. per conoscenza

All'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
nella persona del Cons. Antonio Caponetto

All'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con disabilità
nella persona del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Giampiero Griffò

Alla Federazione Italiana di Superamento dell'Handicap,
nella persona del Presidente Vincenzo Falabella

Alla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità
nella persona del Presidente Nazaro Pagano

LORO SEDI

Milano, 25 Ottobre 2021

Illustri Ministra Stefani e Ministro Orlando,

Oggetto: assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 118/1971 – messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021.

in questi giorni ha fatto molto scalpore il messaggio con cui INPS, facendo riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha dichiarato la propria volontà di modificare la prassi fino ad oggi operante per quanto riguarda l'erogazione degli assegni mensili di invalidità di cui all'art. 13 della Legge n. 118/1971, come modificata dal comma 35 dell'art. 1 della Legge n. 247/2007.

Nel suo testo attuale, tale norma dispone infatti che: "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12."

Tali assegni mensili venivano finora erogati a favore dei suddetti beneficiari con l'ulteriore limite di reddito personale, fissato per il 2021 ad Euro 4.931,29, permettendo pertanto loro di svolgere una minima attività lavorativa che non facesse superare il reddito stabilito e consentisse pertanto comunque di beneficiare della prestazione assistenziale mensile.

E' proprio tale limite di reddito che ora viene messo in discussione dall'INPS, sulla scorta di pronunce in cui la Suprema Corte avrebbe ribadito come, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 247/2007 al testo della norma, il requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno mensile non sarebbe più la pura e semplice "inattività lavorativa" ma un vero e proprio stato di "inoccupazione", che quindi presuppone la mancanza totale di attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato (cfr. in particolare la Sent. Corte Cass. n. 18926/2019).

Sebbene comprendiamo la portata della norma e delle pronunce giurisprudenziali della Cassazione citate, pur a nostro avviso fumose ed equivocate, riteniamo comunque molto grave l'accoglimento da parte dell'INPS di tale interpretazione restrittiva, che consideriamo una pesante violazione dei diritti di inclusione sociale e lavorativa ampiamente riconosciuti ad ogni persona con disabilità, considerando anche in particolare:

- l'esiguo importo del limiti di reddito che era stato finora applicato - che ribadiamo, è pari ad Euro 4.931,29, dunque non di certo un reddito che permettesse di svolgere attività lavorativa rilevante, come del resto già rilevato dalla stessa INPS in precedenza (cfr. in particolare il Messaggio INPS n. 3043/2008 e il Messaggio INPS n. 5783/2008, in cui si evidenziava appunto come "l'esiguità del reddito impedisce di ritenere che vi sia attività lavorativa rilevante");
- l'esiguo importo dell'assegno mensile in sé (per il 2021, fissato in Euro 287.09); e
- la (a nostro avviso incomprensibile, nonché discriminatoria) discrepanza tra la previsione di un requisito di inoccupabilità per quanto riguarda le prestazioni assistenziali previste per le persone con invalidità parziali, e invece la mancanza di un tale requisito per le prestazioni assistenziali delle persone con invalidità totali.

Nel quindicesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non possiamo non prendere atto di come tale provvedimento costituisca una grandissima barriera a molti diritti che tale Convenzione ha riconosciuto, tra i quali il diritto all'inclusione lavorativa, ma anche alla vita indipendente e all'autodeterminazione – tutti diritti questi a loro volta protetti anche nel nostro ordinamento sia a livello Costituzionale che normativo e regolamentare.

Ricordiamo inoltre come una delle novità più importanti introdotte grazie all'approvazione della Convenzione è stata proprio il riconoscimento di tali diritti come diritti umani, che pertanto godono di particolare protezione e tutela rafforzata.

Come associazione che riunisce molti professionisti del settore, abbiamo molto a cuore tutti i temi legati all'inclusione delle persone con disabilità, a cominciare dall'ambito lavorativo, dove purtroppo vengono ancora troppo spesso marginalizzate se non addirittura escluse.

Riteniamo pertanto che il messaggio rilasciato da INPS qualche giorno fa rappresenti una grave minaccia a quel percorso di maggior consapevolezza che, seppur con fatica, la nostra società (e il mondo intero) stanno dando prova di voler attraversare per rendersi maggiormente inclusivi e aperti ad accogliere le persone con disabilità.

In tale ottica, riteniamo imprescindibile agevolare tale percorso offrendo alle persone con disabilità tutti i mezzi per avere accesso ad un'attività lavorativa che, per quanto esigua e limitata, è pur sempre di fondamentale importanza per permettere loro di mettersi alla prova, crescere e migliorarsi al pari di tutti gli altri cittadini.

Alla luce di quanto sopra, desideriamo pertanto stimolare un confronto sul dettato normativo di cui alla Legge n. 118/1971, con l'obiettivo di modificare la portata dell'attuale articolo 13 per renderlo maggiormente in linea con i messaggi di inclusione e i diritti umani il cui rispetto deve essere garantito a tutte le persone con disabilità, nessuna esclusa, e ci rendiamo fin d'ora a disposizione per un confronto volto a elaborare un nuovo testo normativo concernente la disposizione in oggetto.

Con l'augurio di poterLa incontrare in un prossimo futuro per lavorare insieme su questi e altri temi concernenti i nostri comuni valori, La preghiamo di gradire i nostri più cordiali saluti.

Mauro Buzzi

Presidente Fe.D.Man.

